

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Azienda per quindici giorni consecutivi, dal 20-9-18 al 6-10-18 ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. 267/00.

Li \_\_\_\_\_ IL FUNZIONARIO

La presente deliberazione è stata-trasmessa al Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci con nota prot.

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_ IL FUNZIONARIO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del

li 20-9-18 IL FUNZIONARIO

La presente deliberazione, decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3 e 4 del D.Lgs. 267/00.

Li \_\_\_\_\_ IL FUNZIONARIO

La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Li, 20-9-18 IL FUNZIONARIO

REGIONE CAMPANIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD

VIA M. LUPOLI, 27

80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

Partita IVA 06321661214- Codice Fiscale 96024110635

Deliberazione n.ro 1070 del 20-9-18

L'anno 2018, il giorno 20 del mese Settembre

**OGGETTO:** Regolamento per lo svolgimento delle funzioni di patrocinio legale dell'ASL Napoli 2 Nord e per l'attribuzione dei compensi professionali agli avvocati della U.O.C. Affari Legali aziendale.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 164 del 19/7/2016, in esecuzione della DGRC n. 373 del 13/07/2016**

## IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che con deliberazione n. 1012 del 21/9/17 veniva approvato il “Regolamento per lo svolgimento delle funzioni di patrocinio legale dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, e per l’attribuzione dei compensi professionali agli avvocati della U.O.C. Affari Legali aziendale”, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 9 D.L. n. 90/2014, così come sostituito in sede di conversione *ex lege* n. 114/2014, ed in esecuzione del D.C.A. Regione Campania n. 7/2016, con specifico riferimento all’obbligo dell’attestazione della presenza in servizio anche degli avvocati dipendenti;

Considerato

- Che con nota prot. n. 2018.0477159 del 23/07/2018 la Regione Campania, a seguito della valutazione del regolamento adottato dall’Azienda, ha invitato l’Amministrazione ad adottare interventi correttivi e a comunicare le determinazioni consequenziali nel termine di 60 giorni;
- Che, in particolare, i rilievi regionali riguardano i seguenti punti:
  - fattispecie della pronuncia favorevole all’Ente con compensazione integrale delle spese;
  - fattispecie della lite definita bonariamente in assenza di precedente sentenza favorevole all’Amministrazione (anche nel caso di mediazione e negoziazione assistita);

Attesa, pertanto, l’esigenza improrogabile ed indifferibile di procedere alla modifica del regolamento per lo svolgimento dell’attività forense dell’Avvocatura Aziendale, adottato con il provvedimento sopracitato, al fine di recepire le prescrizioni dettate dal competente Ufficio Regionale;

Letto l’art. 9 D.L. n. 90/2014, così come convertito in legge 114/2014;

Preso atto, tra l’altro, delle indicazioni formulate dalla Corte dei Conti in specifici pareri riguardanti la riforma degli onorari delle avvocature degli enti pubblici e dirette a dare una più corretta e chiara interpretazione delle disposizioni legislative surrichiamate, soprattutto relativamente all’individuazione dei tetti retributivi cui sono sottoposti i compensi professionali erogabili agli avvocati dipendenti;

Evidenziato che le norme in trattazione trovano la propria ratio negli obblighi di contenimento e di razionalizzazione di tale tipologia di compensi;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopramenzionate, di procedere all’adozione di nuovo regolamento aziendale, in sostituzione di quello approvato con l’atto deliberativo n. 1012/2017;

Visti

1. Il d.lgs. 502/92 e il d.lgs 229/99;
2. la L.R. 16/08;

## DELIBERA

1. Di prendere atto delle osservazioni e dei rilievi mossi dalla Regione Campania con nota prot. n. 2018.0477159 del 23/07/2018, all’esito della valutazione sul regolamento adottato da questa Azienda con deliberazione n. 1012 del 21/9/17;

2. Di approvare, per l’effetto, *ex novo*, il “Regolamento per lo svolgimento delle funzioni di patrocinio legale dell’ASL Napoli 2 Nord e per l’attribuzione dei compensi professionali agli avvocati dell’UOC Affari Legali aziendale” che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

3. Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, in modo da consentire all’Amministrazione il rispetto dei termini fissati dalla Regione nella comunicazione di cui al punto 1;

4. Di stabilire che il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 01/10/2018;

5. Di precisare che con l’adozione del presente atto deliberativo si intendono revocate tutte le precedenti regolamentazioni aziendali relative alla medesima materia;

6. Di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente e per gli adempimenti di rispettiva competenza, a:

- Collegio Sindacale

7. Di inviare il presente provvedimento al competente Servizio Aziendale per la pubblicazione permanente sul sito aziendale, nell’apposita sezione “Atti di interesse generale”, anche al fine di dare conoscenza a tutte le articolazioni aziendali in ordine ai doveri di collaborazione secondo quanto specificato nel regolamento;

8. Di trasmettere, a cura della Struttura proponente, il presente atto a:

- Al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del S.S.R. Regione Campania, Avv. Antonio Postiglione;
- Al Responsabile dell’Ufficio Speciale Servizio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario Regione Campania, Avv. Silvio Uccello;
- Al Direttore UOC Affari Legali;
- Al Direttore UOC GREF;
- Al Direttore UOC GRU;
- Al Direttore UOC Direttore UOC Sistema Premiante, Sistema Valutazioni – Relazioni Sindacali – ALPI;
- Alle OO.SS. di categoria.

Il Direttore Sanitario  
Dott.ssa Maria Virginia Scafarto

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio D’Amore


per i motivi di cui alla narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, e attestato che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche

## **PROPONE**

### **Al Direttore Generale**

1. Di prendere atto delle osservazioni e dei rilievi mossi dalla Regione Campania con nota prot. n. 2018.0477159 del 23/07/2018, all'esito della valutazione sul regolamento adottato da questa Azienda con deliberazione n. 1012 del 21/9/17;
2. Di approvare, per l'effetto, *ex novo*, il "Regolamento per lo svolgimento delle funzioni di patrocinio legale dell'ASL Napoli 2 Nord e per l'attribuzione dei compensi professionali agli avvocati dell'UOC Affari Legali aziendale" che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, in modo da consentire all'Amministrazione il rispetto dei termini fissati dalla Regione nella comunicazione di cui al punto 1;
4. Di stabilire che il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 01/10/2018;
5. Di precisare che con l'adozione del presente atto deliberativo si intendono revocate tutte le precedenti regolamentazioni aziendali relative alla medesima materia.

**Il Direttore Amministrativo  
Dott. Francesco Balivo**



**IL DIRETTORE GENERALE**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore Amministrativo e delle risultanze degli atti tutti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché di espressa dichiarazione, mediante la sottoscrizione dello stesso da parte del proponente, della regolarità e legittimità del presente atto nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94, e successive modifiche.

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI PATROCINIO LEGALE  
DELL'ASL NAPOLI 2 NORD E PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI  
AGLI AVVOCATI DELLA U.O.C. AFFARI LEGALI AZIENDALE

**PREMESSO**

- che l'art. 9 del D.L. n°90\14, così come convertito ex L. n°114\14, ha introdotto la disciplina di *“Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici”*;
- che numerose Sezioni Regionali di Controllo della magistratura contabile, investite di richieste pareristiche in merito a profili di dubbia interpretazione e/o applicazione in prima fase, hanno reso univoci chiarimenti su tale Riforma, rimarcandone, tra l'altro, la previsione di delega in favore delle contrattazioni integrative, competenti a determinare i soli *“criteri di riparto dei compensi, fermi restando tre tetti:*
  - A) *il primo è quello retributivo individuale generale”*, di cui all'art. 23-ter del D.L. n° 201\11, convertito il L. n°214\11, di fissazione del *livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti*, ed equiparato - ex art. 3 in DPCONS attuativo del 23\03\2012 - al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di Cassazione;
  - B) *“il secondo è quello retributivo individuale specifico”*, tale che i compensi professionali annui percepiti dall'avvocato interno *“non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno”*;
  - B1) in riferimento alla nozione di *“trattamento economico complessivo”* di cui al tetto indicato sub B), la Corte dei Conti, con il parere reso con la deliberazione n. 98/2016/PAR del 18/03/2016, ha chiarito che *“il trattamento economico complessivo, cui fa riferimento il citato comma 7 per definire il limite rispetto al quale calcolare gli onorari liquidabili ai singoli avvocati pubblici, debba essere computato al netto dei predetti compensi e ciò a prescindere dal fatto che questi ultimi, in ragione della riconosciuta natura retributiva, concorrano assieme alle altre voci stipendiali a determinare il trattamento economico complessivo individuale valido ad altri fini...*  
*Se così non fosse, ovvero sia se il trattamento economico ..... comprendesse anche gli onorari rispetto ai quali deve fungere da parametro verrebbe meno la funzione di limite di spesa chiaramente ed espressamente assegnata allo stesso.*  
*Il predetto limite, così calcolato, non sarebbe fisso, ma aumentando nella misura corrispondente agli stessi compensi professionali maturati nell'anno di riferimento, risulterebbe di fatto irraggiungibile in aperta e manifesta contraddizione con la lettera e la finalità della legge.....*

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Francesco Balivo



*Ciò in una prospettiva generale di contenimento dei compensi corrisposti ai dipendenti pubblici per l'esercizio di particolari attività in deroga al principio generale dell'onnicomprendività della retribuzione.*”

C) *”il terzo è quello **finanziario collettivo** (assente nelle sentenze favorevoli con vittoria di spese) previsto in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese o con transazione, attesa l'impossibilità di ciascuna Amministrazione, di remunerare somme superiori allo stanziamento corrispondente previsto nell'anno 2013”* (cfr. esempl. Delib. n.49\PAR\2015\Sez. Puglia – Delib. N.164\2015\SRCPIE\PAR\Sez. Piemonte);

C1) in relazione alla tematica dello “stanziamento previsto nell'anno 2013” di cui al tetto indicato sub C), e tenendo conto delle criticità correlate alla sua eventuale inesistenza presso alcune Amministrazioni, la Corte, nel precisare che *“la norma ha posto riferimento allo stanziamento e non all'impegno”* in conformità al Principio contabile recato al paragrafo 5.2, lett. a) (spese di personale), dell'allegato 4\2 al D.Lgt. 118\11 (ove si evidenzia che quella verso gli avvocati dipendenti è “un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa”), ha chiarito che *“in tale definizione non possa ricomprendersi anche l'eventuale stanziamento del bilancio di previsione 2013 confluito nell'avanzo vincolato “per il contenzioso” posto che la terminologia adoperata dall'Ente sembra far ritenere tale stanziamento connesso ad ogni eventuale contenzioso e quindi assume un carattere ben più ampio”* (Delib. n.200\2016\PAR\Sez. Puglia);

C2) in conseguenza di quanto sopra, nel medesimo parere, il Collegio ritiene che *“in tutte le ipotesi in cui non sia individuabile un effettivo stanziamento dell'esercizio 2013 per compensi professionali in caso di compensazione integrale delle spese, l'importo da assumere come base di riferimento per l'applicazione del limite imposto dal comma 6 dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014 possa individuarsi in un importo pari alla somma complessiva che l'Ente avrebbe dovuto correttamente impegnare e liquidare nel corso dell'esercizio 2013 o con riferimento ad altra modalità ritenuta idonea dall'Ente”*;

C3) pertanto, in linea con quanto già fissato dall'Azienda con deliberazione n. 182/2016, il suddetto “stanziamento finalizzato” è determinato, in misura annua, in € 210.000,00, al netto degli oneri di legge. Naturalmente al singolo professionista sarà erogato l'importo al netto degli stessi oneri.

## **RITENUTO**

- che le specificazioni innanzi effettuate, forniscano i criteri ed i parametri interpretativi cui attenersi, ai fini della conseguente applicazione della disciplina e delle previsioni che seguono.

**Tanto premesso e ritenuto**

**Il Direttore Amministrativo  
Dott. Francesco Battivo**



Si approva la seguente regolamentazione:

#### FONTI NORMATIVE – CONTRATTUALI – REGOLAMENTARI


Il presente Regolamento è redatto in adesione ed ottemperanza alle fonti di seguito indicate:

- Legge 31\12\2012 n.47 recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”;
- Legge 01\08\2014 n.114 di “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;
- Decreto Ministero della Giustizia 10\03\2014 n.55 di approvazione del “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art.13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012 n.247”;
- Contrattazione Collettiva Nazionale di Settore;
- Regolamento degli Avvocati di Enti Pubblici in Elenco Speciale, deliberato ed approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, nella seduta del Consiglio del 18 novembre 2014;

#### ART. 1 – Avvocatura Aziendale

1. L’Unità Operativa Complessa Affari Legali (di seguito “Avvocatura Aziendale”) provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell’Azienda Sanitaria Locale ASL Napoli 2 Nord, secondo le norme contenute nel presente regolamento.
2. Nell’ambito delle proprie competenze, l’attività dell’Avvocatura è informata a principi di indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, nonché di autonomia dalle altre strutture previste in organico, dalle quali non può subire condizionamenti. Gli Avvocati esercitano le funzioni loro proprie, con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo aziendale, e agli stessi non possono essere affidate attività di mera gestione amministrativa.
3. Agli Avvocati interni si applicano le norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando che, per quanto attiene al rapporto professionale, gli stessi non sono assoggettati a vincoli di subordinazione, né di gerarchia funzionale. Per tutti gli aspetti inerenti la professione forense, sono soggetti all’esclusivo potere disciplinare del competente Consiglio dell’Ordine.
4. La Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord promuove l’applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell’attività svolta, caratterizzata da autonomia, alta professionalità, competenza e responsabilità anche esterna, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato al ruolo professionale.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Francesco Balivo



## **ART. 2 – Composizione dell'Avvocatura Aziendale**

1. L'Avvocatura Aziendale può essere composta esclusivamente da coloro che rivestano lo *status* di dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, che siano abilitati ad esercitare la professione legale, che siano incardinati nella U.O.C. Affari Legali aziendale, ed iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di loro appartenenza. I relativi oneri di iscrizione gravano ad esclusivo carico della ASL Napoli 2 Nord.
2. Ai sensi dell'art. 23 L.247\2012, la responsabilità della U.O.C. Affari Legali è affidata ad un dirigente Avvocato iscritto in Elenco Speciale, il quale esercita i suoi poteri in conformità con i principi della Legge Professionale. Al dirigente Avvocato preposto alla U.O.C. Affari Legali, spetta l'assegnazione e la distribuzione dei carichi di lavoro a sé ed agli altri componenti dell'Avvocatura Aziendale, in base alle modalità previste ex art. 6, comma 1, del presente Regolamento.
3. L'Avvocatura Aziendale si avvale del supporto di personale amministrativo per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie, funzionali alle attribuzioni di sua pertinenza. Il servizio amministrativo della struttura provvede, esemplificativamente: alla ricezione degli atti notificati, alla fascicolazione dei giudizi pendenti ed all'archiviazione di quelli definiti, alla gestione\registrazione del contenzioso su appositi file in formato elettronico, allo smistamento della corrispondenza informativa con gli uffici competenti, alla predisposizione delle attività funzionali al recupero delle spese di lite nei confronti delle parti soccombenti, alla predisposizione di atti di Determina Dirigenziale ovvero di proposte di Delibera, previa espressa richiesta del dirigente adottante\proponente.

## **ART. 3 – Obblighi formativi**

1. Tutti gli Avvocati interni hanno l'obbligo di formazione continua, ai sensi delle previsioni normative e regolamentari vigenti. La Asl Napoli 2 Nord è tenuta a consentire l'adempimento di tale dovere professionale.
2. La partecipazione degli Avvocati agli eventi formativi avviene senza alcun onere a carico della ASL. Laddove la partecipazione a taluni eventi sia subordinata al pagamento di una quota, e le tematiche ivi affrontate siano in immediata connessione con interessi ed ambiti di attività aziendali, la ASL, previa richiesta in tal senso da parte dell'Avvocato interessato, può accollarsene le spese relative.

## **ART. 4 – Funzioni**

1. L'Avvocatura Aziendale assicura e provvede alla gestione del contenzioso, sia attivo che passivo, mediante la rappresentanza, assistenza e difesa della ASL Napoli 2 Nord nei giudizi in cui essa è parte, innanzi alle Autorità Giurisdizionali, ovvero innanzi agli organismi di mediazione obbligatoria, nelle materie previste dall'art. 5 del D.Lgt. 28\2010 e s.m.i.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Francesco Bultvo



2. La costituzione in giudizio dell'Azienda avviene previa conferimento di *procura ad litem* del Direttore Generale, in favore del singolo Avvocato assegnatario della gestione della controversia. Laddove, ad insindacabile valutazione dell'Avvocatura Aziendale, per motivi inerenti all'organizzazione del lavoro, la costituzione venga predisposta a mezzo di una pluralità di Avvocati difensori, la relativa procura sarà rilasciata in forma congiunta e, per quanto *infra*, anche disgiunta.
3. Nelle ipotesi in cui il legale incaricato valuti l'azione a intraprendersi infondata e/o temeraria e/o pretestuosa, lo stesso è tenuto a redigere una relazione esplicativa dei motivi che, in base a tale valutazione, rendano opportuno evitare il contenzioso giudiziale e/o valutare soluzioni transattive. Tale relazione potrà anche essere resa in forma verbale, in situazioni di particolare urgenza, correlata alla perentorietà dei termini processuali.
4. L'Avvocatura Aziendale provvede altresì ad assicurare la funzione consultiva, mediante la stesura di pareri tecnico-legali, nonché mediante il supporto consulenziale inerente a problematiche di particolare complessità giuridica in ambito istituzionale.
5. Le richieste di parere devono essere effettuate in forma scritta ed indirizzate al Direttore Generale, ai fini della loro preventiva autorizzazione, tesa a verificare e ad evitare che le stesse non si risolvano in quesiti di natura meramente gestionale, di esclusiva competenza delle Strutture amministrative aziendali.

#### **ART. 5 – Incarichi ad Avvocati esterni**

1. In fattispecie che presentino profili di incompatibilità e/o inopportunità, ovvero in cui sia necessaria una particolare specializzazione non presente all'interno dell'Avvocatura, la funzione contenziosa, o quella consultiva, potrà essere conferita dal Direttore Generale in favore di un Avvocato esterno, da individuarsi tra quelli presenti nella *short list* vigente al momento del conferimento.
2. Il conferimento in favore di Avvocato esterno potrà altresì essere disposto qualora si verificano difficoltà correlate all'occasionale entità dei carichi di lavoro, previa formale richiesta in tal senso da parte dell'Avvocato dirigente la U.O.C. Affari Legali.
3. A tal fine, il Direttore UOC Affari Legali dovrà redigere "relazione" trimestrale sull'entità dei carichi di lavoro in trattazione.
4. In casi eccezionali e debitamente motivati, il Direttore Generale, inoltre, può conferire incarico anche in favore di Avvocato esterno, non presente nella *short list*, purché agli stessi costi e condizioni ivi previsti.

#### **ART. 6 – Specificità Organizzative**

1. Ai sensi dell'art.9, comma 5, del D.L. n. 90\14, così come convertito in L. n°114\14, l'assegnazione delle singole vertenze agli Avvocati interni avviene in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, della loro peculiare specializzazione,

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Francesco Balivo





- dei carichi di lavoro, della eventuale trattazione di precedenti relativi alla medesima tematica, garantendosi in ogni caso la parità di trattamento.
2. La natura del ruolo svolto dall'Avvocatura Aziendale implica modalità di espletamento delle prestazioni – da rendersi prevalentemente presso sedi esterne ed in orari spesso diversi ed ulteriori da quelli stabiliti per il restante personale amministrativo – che ne garantiscano la necessaria autonomia organizzativa.
  3. In ossequio al decreto Commissario ad Acta Regione Campania n.7 dell'11/2/2016 ed alla disposizione del Direttore Generale prot. n.61148 del 28/11/2016, e' fatto obbligo all'Avvocato di attestare la propria presenza in servizio mediante rilevazione giornaliera a mezzo badge elettronico, sia in entrata che in uscita dal luogo di lavoro.
  4. In ipotesi di impegni di patrocinio esterno che, in ragione dell'ubicazione del Tribunale ovvero della particolare articolazione degli orari delle udienze, ne impediscano il rientro in sede, l'Avvocato è tenuto ad inoltrare, presso gli Uffici competenti, specifica dichiarazione attestante l'espletata attività esterna.


#### **ART. 7 – Doveri di Collaborazione**

1. I dirigenti delle Strutture interessate sono tenuti a fornire direttamente ai singoli Avvocati richiedenti, entro i termini e con le modalità dagli stessi indicati, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e tutto quanto necessario all'espletamento delle attività istituzionali ed alla tempestiva costituzione in giudizio.
2. E' fatto obbligo all'Avvocatura di segnalare al Direttore Generale ogni eventuale violazione del dovere di collaborazione di cui al comma che precede, onde consentirgli di assumere le conseguenti iniziative, anche di natura disciplinare, a tutela degli interessi aziendali.

#### **ART. 8 – Compensi Professionali**

1. Agli Avvocati in servizio presso la U.O.C. Affari Legali, che sono incaricati direttamente del contenzioso giudiziario nell'interesse dell'ASL, sono corrisposti i compensi dovuti per l'esercizio della loro attività professionale secondo le disposizioni dell'art.9 del D.L. n°90\14, così come convertito ex L. n°114\14, e secondo le vigenti tariffe professionali, nei seguenti casi:
  - Sentenze favorevoli alla Asl, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. In tal caso, ai sensi del comma 3, art. 9, sono ripartite (art. 10 co. 3) tra gli avvocati esclusivamente le somme recuperate dalle controparti e nella misura del 90%. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione con implementazione dei Fondi contrattuali di categoria (art. 10 co. 3).
  - Pronunce favorevoli alla ASL, con compensazione integrale delle spese di giudizio, ivi compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione. In tale caso i compensi professionali sono corrisposti nei limiti dello stanziamento previsto.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Francesco Ballvo



- Fattispecie della lite definita bonariamente in assenza di precedente sentenza favorevole all'Amministrazione.

In particolare, le liti definite bonariamente per le quali matura il diritto al compenso professionale sono le seguenti:

- a) le transazioni dopo sentenza favorevole all'Azienda (ex art. 9, comma 6, d.l. 90/2014), nelle quali il carico delle spese ricade sull'Ente;
- b) le transazioni sottoscritte al di fuori di una pendenza di giudizio oppure durante la pendenza della lite (prima della pronuncia della sentenza con compensazione delle spese).

In tali casi il diritto al pagamento del compenso spetterà solo se la transazione contenga una espressa clausola di riconoscimento dei relativi compensi a carico della controparte.

- I casi di estinzione della lite per inattività delle parti, solo qualora l'esito della causa sia sostanzialmente favorevole all'Azienda.

2. Per pronuncia definitiva della controversia si intende qualsivoglia provvedimento, pronunciato da Autorità munita di poteri decisori (Giudice e/o Arbitro), che chiude il processo (sentenza, ordinanza, decreto, verbale di conciliazione giudiziale, lodo), sia a cognizione piena che a cognizione sommaria, con effetto favorevole all'Azienda.

Sono altresì da considerare favorevoli anche le sentenze che, pur non pronunciando sul merito della controversia e sulle competenze del giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per la ASL (pronunce che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, la nullità e/o irricevibilità del ricorso, cessazione della materia del contendere, mancata comparizione delle parti all'udienza per definizione stragiudiziale della causa).

3. Nei casi di mediazione e di negoziazione assistita definitisi favorevolmente all'Azienda, il compenso professionale spetta solo in presenza dei seguenti presupposti:

- a) la controparte sia soccombente;
- b) venga espressamente previsto a carico della controparte l'onere delle spese a favore dell'ASL.

4. Ai sensi di quanto previsto ex art.64, comma 3, del CCNL 5\12\1996 Area Dirigenza SPTA, la corresponsione dei compensi di cui al presente articolo in favore di Avvocati interni con qualifica dirigenziale, ne impedisce la concomitante attribuzione del "Premio per la Qualità della Prestazione Individuale", disciplinata dall'art.63 del medesimo Contratto Nazionale.

5. A tutti gli Avvocati, cui sono erogati i compensi professionali, è dovuta, in via transitoria, la retribuzione di risultato e l'incentivazione alla produttività, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

La correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, spettante ai sensi dei vigenti CCNL di riferimento, è definita dalle rispettive contrattazioni integrative decentrate,

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Francesco Balivo

ove potrà essere definita anche l'eventuale esclusione parziale degli interessati dalle retribuzioni di risultato erogabili.

### **ART. 9 – Criteri di riparto**

1. Tenuto conto di quanto previsto ex art. 6, comma 1, del presente Regolamento in relazione alle modalità di distribuzione dei carichi di lavoro, nonché delle eventuali sperequazioni che potrebbero ingenerarsi, laddove le stesse risultassero esplicative anche della fase di distribuzione dei relativi compensi professionali (atteso che, a parità di carichi di lavoro, il valore economico elevato che possa caratterizzare una particolare tipologia di contenzioso, finirebbe col favorire l'Avvocato assegnatario), si stabiliscono ed adottano i criteri generali di riparto appresso indicati:
  - Le somme costituenti onorari sono attribuiti rispettivamente all'avvocato patrocinatore nella misura del 60% ed all'avvocato codifensore nella misura del 40%.

In particolare, la corresponsione di tali compensi professionali avviene secondo i seguenti parametri:

- Corresponsione di compensi professionali nei termini di cui sopra, subordinatamente all'attribuzione di un punteggio non inferiore ad 85\100 in sede di valutazione professionale annuale in prima istanza.
- L'attribuzione di un punteggio incluso nella fascia 65-84\100, comporterà una decurtazione in capo all'Avvocato valutato, nella misura del 25% della quota di onorari professionali a lui dovuti, da distribuirsi in favore degli Avvocati collocati in fascia massima.
- L'attribuzione di un punteggio incluso nella fascia 50-64\100, comporterà una decurtazione in capo all'Avvocato valutato, nella misura del 50% della quota di onorari professionali a lui dovuti, da distribuirsi in favore degli Avvocati collocati in fascia massima.
- L'attribuzione di un punteggio inferiore a 49\100, comporterà una decurtazione in capo all'Avvocato valutato, nella misura del 75% della quota di onorari professionali a lui dovuti, da distribuirsi in favore degli Avvocati collocati in fascia massima.

### **ART. 10 – Attribuzione e Liquidazione Compensi Professionali**

1. L'attribuzione dei compensi professionali spettanti al singolo Avvocato interno avviene nel limite del sua "retribuzione individuale specifica", come individuata in Premessa (al punto B1), computata al netto degli oneri riflessi. In ogni caso, per le fattispecie della pronuncia favorevole all'Ente con compensazione integrale delle spese, la misura complessiva degli importi corrisposti a tale titolo all'Avvocatura Aziendale non potrà eccedere, in ragione annua, il valore e la capienza del relativo "stanziamento finalizzato" annuo, fissato in € 210.000,00 (delibera n. 182/2016). Eventuali maggiori valorizzazioni su base annua produrranno economie di bilancio non più attribuibili (cfr. punto C e ss.).

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Francesco Balivo



2. La corresponsione dei compensi professionali correlati a pronunce favorevoli all'ASL con compensazione delle spese di lite può avvenire solo previa predisposizione, da parte dell'Avvocato costituito, di nota *pro forma* recante il dettaglio delle competenze maturate, da redigersi con applicazione dei medi tariffari ridotti del 50%, cui andrà allegata copia del provvedimento giudiziario.
3. La corresponsione dei compensi professionali correlati a pronunce favorevoli alla ASL, con liquidazione giudiziale degli oneri di lite a carico delle parti soccombenti, può avvenire solo previo effettivo introito e contabilizzazione dei suddetti oneri in apposito conto economico in entrata del Bilancio aziendale. Tale recupero potrà, altresì, essere effettuato mediante compensazione, nei termini di legge, con eventuali crediti vantati dal soccombente nei confronti della ASL Napoli 2 Nord.
4. Le spese e competenze legali recuperate nei confronti delle parti soccombenti sono ripartite secondo le modalità che seguono, previa implementazione dei rispettivi fondi contrattuali di categoria:
  - il 10% in favore della ASL, a copertura generale delle spese forfettarie, ai sensi di quanto previsto ex art.64, comma 2, lett. d), CCNL 5\12\1996 Area SPTA;
  - il 65% in favore dell'Avvocatura Aziendale.
  - il 10 % in favore del personale del Comparto della U.O.C. Affari Legali;
  - il 15% in favore dei dirigenti delle altre Unità Operative aziendali che normalmente collaborano alle attività dell'UOC Affari Legali (quali, UU.OO.CC. Accreditamento e Controllo della Spesa Sanitaria, Acquisizione di beni e servizi, GRU, GREF).
5. Gli emolumenti tutti di cui ai commi precedenti sono liquidati dall'Avvocato preposto alla U.O.C. Affari Legali mediante atto determinativo con cadenza trimestrale, contenente apposito prospetto riepilogativo, con indicazione degli importi dei corrispettivi e degli aventi diritto, che risultano dalle note spese che conseguono a provvedimenti giurisdizionali favorevoli a spese compensate ovvero dagli introiti che derivano dalla condanna delle controparti. Tutto quanto sopra in ossequio alla normativa vigente e nel rispetto dei criteri e dei parametri di cui al presente regolamento.

#### **ART. 11 – Disposizioni Fiscali**

1. I compensi professionali in quanto corrisposti al legale interno in costanza di rapporto di lavoro subordinato hanno natura retributiva, e sono soggetti a contribuzione ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza.
2. Ai sensi di quanto previsto ex art. 1, comma 208, della L. 266\2005, *le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro*, il cui versamento la ASL effettuerà con imputazione e prelievo diretto dei relativi importi dallo stanziamento finalizzato. I suddetti compensi, pertanto, sono da considerarsi al lordo degli oneri riflessi.

**Il Direttore Amministrativo**  
**Dott. Francesco Balivo**



3. Gli Avvocati, in quanto lavoratori dipendenti, non sono soggetti passivi ai fini IRAP, la quale rimane integralmente a carico del datore di lavoro. I suddetti compensi, pertanto, sono da considerarsi al netto dell'IRAP.

Per quanto non specificato nel presente Regolamento, valgono le previsioni normative e regolamentari vigenti.

**Il Direttore Amministrativo**  
**Dott. Francesco Balivo**

